

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il tredici novembre duemilaventi

13 novembre 2020

in Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, nel mio studio.

Avanti a me Dottor **Mathias BASTRENTA**, Notaio in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono presenti i signori:

= **Anna Maria BRUNO**, nata a Milano il 22 dicembre 1961, residente a Bergamo, via Sant'Alessandro 98, codice fiscale BRN NMR 61T62 F205T,

= **Eva Giovanna CIVIDINI**, nata a Milano il 26 marzo 1992, residente a Milano, via San Damiano 4, codice fiscale CVD VVN 92C66 F205T,

= **Gianluca CIVIDINI**, nato a Milano il 5 aprile 1995, residente a Bergamo, via Sant'Alessandro 98, codice fiscale CVD GLC 95D05 F205K,

= **Laura MUCCINI**, nata a Sarzana (SP) il 15 ottobre 1979, residente a Milano, via Francesco Filelfo 3, codice fiscale MCC LRA 79R55 I449I, e

= **Gaetano FINOCCHIARO**, nato a Milano il 30 ottobre 1952, residente a Milano, via Camillo Hajech 29, codice fiscale FNC GTN 52R30 F205K, il quale interviene sia in proprio sia quale Pro-

curatore delle signore:

- **Viola Emma Francesca FINOCCHIARO**, nata a Melzo (MI) il 5 aprile 1995, residente a Milano, via Camillo Hajech 29, codice fiscale FNC VMM 95D45 F119D, in forza di procura ricevuta dal Notaio Luigi Castello di Genova in data 12 novembre 2020, rep. n. 51435, che in copia conforme digitale qui si allega sotto **"A"**, e

- **Chiara BRIANI**, nata a Padova il 22 ottobre 1965, residente a Padova, Piazza Castello 16/2, codice fiscale BRN CHR 65R62 G224E, in forza di procura ricevuta dal Notaio Emanuela Carrucciu di Padova in data 11 novembre 2020, rep. n. 6996, che in originale qui si allega sotto **"B"**.

Detti Comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

convengono a stipulano quanto segue.

Art. 1

I signori Anna Maria BRUNO, Eva Giovanna CIVIDINI, Gianluca CIVIDINI, Laura MUCCINI, Gaetano FINOCCHIARO, Viola Emma Francesca FINOCCHIARO e Chiara BRIANI costituiscono un'associazione senza scopo di lucro denominata:

"BRAINY"

(di seguito anche l'"Associazione").

Art. 2

L'Associazione ha sede in Milano, via Camillo Hajech 29.

Art. 3

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di sostenere, in via esclusiva o principale, la ricerca sui tumori cerebrali e nell'ambito delle neuroscienze.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'organo amministrativo.

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è fissato in euro 15.000,00 (quindicimila), somma che è stata bonificata dai Comparenti sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 1 comma 63 della legge 147/2013, intestato a me Notaio presso la Banca Passadore, Filiale di Milano, corso Matteotti, con l'in-

carico di custodirla e bonificarla sul conto corrente dell'Associazione, non appena verrà aperto.

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 6

L'Associazione è retta dal presente atto costitutivo e dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "**C**", e ha come principi ispiratori, analizzati dettagliatamente nello statuto allegato: l'assenza di fini di lucro, l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, la democraticità della struttura, l'elettività, la gratuità delle cariche associative, la sovranità dell'assemblea, il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

Art. 7

L'Associazione sarà amministrata da un Consiglio Direttivo, disciplinato dagli artt. 9 e 10 dello statuto, composto da tre membri che vengono nominati, per 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, in persona dei signori:

- Gaetano FINOCCHIARO, quale Presidente,
- Anna Maria BRUNO, quale Vicepresidente, e
- Laura MUCCINI, quale Consigliere,

tutti sopra generalizzati.

Il Presidente, ai sensi dell'art. 11 dello statuto, è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 8

I Componenti affidano il controllo dell'Associazione ad un organo monocratico, disciplinato dall'art. 12 dell'allegato statuto, che viene nominato, per 3 (tre) esercizi e quindi fino all'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2022, in persona della signora:

- Luigina ZOCCO, nata a Gallipoli il 12 luglio 1965, domiciliata per l'incarico presso la sede dell'Associazione, codice fiscale ZCC LGN 65L52 D883K.

Art. 9

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio chiuderà il 31 dicembre 2020.

Art. 10

Il presente atto è esente da imposta di donazione, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, in quanto contiene trasferimenti a favore di associazione che ha per scopo esclusivo la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione o altre finalità di pubblica utilità.

Dott. LUIGI CASTELLO
NOTAIO

Via L. Frugoni 11/4
Telefoni 564127 - 565998

16121 GENOVA

N.ro 51435 di Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il dodici novembre duemilavent

12 novembre 2020

A Genova, Via Innocenzo Frugoni civico numero undici interno
quattro

Davanti a me Dr LUIGI CASTELLO Notaio in Genova, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,
è presente la Signora

- FINOCCHIARO Viola Emma Francesca, nata a Melzo il giorno 5
aprile 1995, residente a Milano, in Via Camillo Hajech n. 29,
codice fiscale FNC VMM 95D45 F119D
(di seguito la "Conferente Procura").

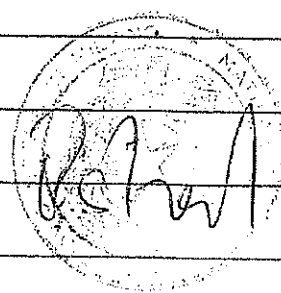
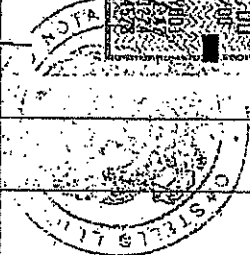
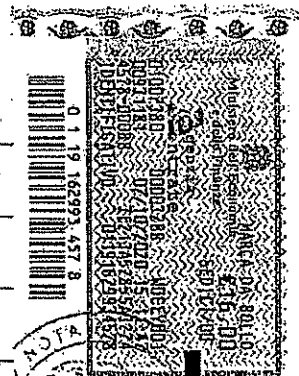
Detta Componente, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

nomina

suo procuratore speciale il signor:

- FINOCCHIARO Gaetano, nato a Milano il 30 ottobre 1952, resi-
dente a Milano in Via Camillo Hajech n.29 (di seguito il "Pro-
curatore"),

affinché, in nome e per conto della Conferente Procura, possa
costituire insieme allo stesso Procuratore, che viene all'uopo
espressamente autorizzato a contrarre con sé stesso ai sensi
dell'art. 1395 cod. civ., un'associazione avente le seguenti



caratteristiche:

- denominazione: "BRAIN";

- oggetto: sostenere la ricerca sui tumori cerebrali, nonché attività accessorie;

- sede: Milano, via Camillo Hajech 29.

Pertanto il nominato Procuratore potrà:

- intervenire all'atto costitutivo e sottoscriverlo,

- approvare lo statuto che disciplinerà la vita dell'ente,

- meglio individuare l'oggetto sociale, nell'ambito delle attività sopra descritte,

- procedere alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo

- anche nella persona del nominato procuratore- e dell'Organo di Controllo, determinandone poteri, durata e compensi,

- fare insomma tutto quanto riterrà opportuno per l'esecuzione di quanto in oggetto, senza che possa essere eccepita da parte di chiunque carenza di poteri,

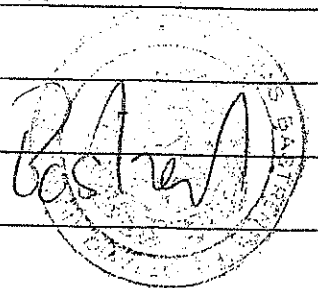
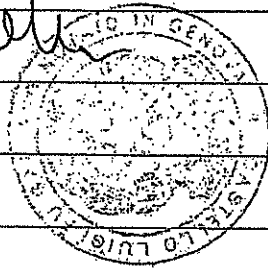
il tutto da esaurirsi in un unico contesto, con obbligo di rendiconto e con promessa di rato e valido.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto alla Comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore *quattordici e venticinque minuti*

Il presente atto, scritto in parte con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e in parte di mia mano, occupa due facciate fin qui di un foglio.

Udolo Enrico Francesco Finocchiaro

Enrico Finocchiaro



Copia su supporto informatico conforme all'originale cartaceo dell'atto da me autenticato in data odierna Rep. n. ai sensi dell'art.22, comma 2 del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla Legge.

(Bollo assolto con marca/marche del 7 ottobre 2020
identificativo:01191629934578 di Euro 16,00

Genova, lì 12 novembre 2020

File firmato digitalmente dal Notaio Luigi Castello

Certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico

(artt. 68-ter e 57-bis legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto, Dottor **Mathias Bastrenta**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio di Milano, che la presente copia, redatta su supporto cartaceo composto da 4 (quattro) facciate su 2 (due) fogli, è conforme alla copia autentica, contenuta su supporto informatico e certificata dal Notaio Luigi Castello di Genova, conforme all'originale mediante apposizione di firma digitale, la cui validità è stata da me accertata mediante il programma di verifica "eSign", ove risulta la vigenza fino al giorno 22 settembre 2023, del certificato di detta firma digitale di detto Notaio rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority.

Milano, piazza di Santa Maria delle Grazie n. 1, dodici novembre duemilaventi

The block contains a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Mathias Bastrenta'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text 'NOTAIO' at the top and 'LUIGI CASTELLO' at the bottom, with a star in the center.

Rep. 6996

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno undici novembre duemilaenti

11/11/2020

in Padova, Piazza Insurrezione n. 10/B nel mio studio;
davanti a me dott.ssa Emanuela Carrucciu, Notaio iscritto presso il
Collegio Notarile di Padova, con sede in Padova,
è presente la dottoressa

- BRIANI CHIARA, nata a Padova, il 22 ottobre 1965, residente in Padova,
Piazza Castello n. 16/2
codice fiscale BRN CHR 65R62 G224E

Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa,
nomina suo procuratore speciale

il dottor
- FINOCCHIARO GAETANO, nato a Milano il 30 ottobre 1952, residente
in Milano, via Camillo Hajech n.29,
codice fiscale FNC GTN 52R30 F205K

affinché, espressamente autorizzato a contrarre unitamente a sé stesso
ai sensi dell'art. 1395 cod. civ., intervenga in suo nome e per suo conto
alla stipula dell'atto costitutivo dell'associazione "BRIANY", con sede in
Milano, via Camillo Hajech n. 29 ed avente oggetto il sostenimento della
ricerca sui tumori cerebrali, nonché attività accessorie.

Il nominato procuratore potrà a tal fine intervenire all'atto costitutivo e
sottoscriverlo; approvare lo statuto che disciplinerà la vita dell'ente;
meglio individuare l'oggetto sociale, nell'ambito delle attività sopra
descritte; procedere alla nomina del Consiglio Direttivo e dell'Organo di
Controllo, determinandone poteri, durata e compensi; fare tutto quanto
riterrà opportuno per l'esecuzione di quanto in oggetto, senza che possa
essere eccepita da parte di chiunque carenza di poteri.

Il tutto sarà da esaurirsi in un unico contesto, con obbligo di rendiconto
e con promessa di rato e valido.

L'atto è stato da me letto alla comparente che lo ha approvato e
sottoscritto alle ore *dieci e passa*

Consta di un foglio per un'intera pagina, scritto da persona di mia fiducia

Chiaro
Fiducia



STATUTO

1. Denominazione e sede

È costituita l'associazione denominata "**BRAINY**" (di seguito l'"Associazione"), con sede in Milano, via Camillo Hajech 29. 1. Una volta che la Riforma del Terzo Settore avrà trovato piena applicazione e l'Associazione verrà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, dovrà utilizzare la locuzione "Ente del Terzo Settore" o alternativamente l'acronimo "ETS".

2. Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

3. Scopo e attività dell'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'Associazione si propone di sostenere, in via esclusiva o principale, la ricerca sui tumori cerebrali e nell'ambito delle neuroscienze.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'organo amministrativo.

L'Associazione non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

4. Ammissione, diritti e doveri degli associati

I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'organo amministrativo che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo amministrativo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all'Associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Ogni associato purché iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione all'organo amministrativo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dall'organo amministrativo.

Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'organo amministrativo. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

5. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- assemblea degli associati,
- organo amministrativo (consiglio direttivo),

- presidente,
- organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

6. Elezioni alle cariche associative

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche associative devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della data stabilita per la convocazione dell'assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente dell'Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Il venir meno nel corso del mandato del requisito di cui sopra, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

7. Assemblea degli associati

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali dell'Associazione e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e gli associati in regola con il pagamento delle quote associative, per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle assemblee e di voto possono essere esercitati da ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di tre associati.

All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

- delibera sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

8. Funzionamento dell'assemblea degli associati

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dall'organo amministrativo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 c.c. in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta.

Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L'organo amministrativo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo organo amministrativo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli associati.

Rientra nella sfera di competenza dell'organo amministrativo tutto quanto non sia per legge o per Sta-

tuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'organo amministrativo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri e, in ogni caso, almeno 2 volte all'anno. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza dell'organo amministrativo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale.

Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. L'organo amministrativo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo amministrativo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

L'organo amministrativo si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. Composizione dell'organo amministrativo

L'Associazione sarà amministrata da un organo amministrativo composto da un minimo di 3 a un

massimo 11 membri nominati dall'assemblea ordinaria.

Non può essere membro dell'organo amministrativo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ex art. 2382 c.c.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

L'organo amministrativo dura in carica 3 anni. Al termine del mandato i membri dell'organo amministrativo possono essere rieletti.

Nell'ipotesi di dimissioni o di decesso di un amministratore, l'organo amministrativo convoca entro 30 giorni l'assemblea per la sua sostituzione.

Nel caso di dimissioni o impedimento temporaneo del presidente dell'organo amministrativo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vicepresidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

L'organo amministrativo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento, e comunque entro e non oltre il termine di trenta giorni, dovrà essere convocata senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo organo amministrativo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dall'organo amministrativo decaduto.

11. Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo amministrativo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea per gravi motivi, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'organo amministrativo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo amministrativo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli associati e del consiglio direttivo.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

12. Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

13. Patrimonio dell'Associazione

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

14. Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

15. Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque de-

nominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

16. Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi associati. L'Associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

17. Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli prescritti.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

18. Esercizio sociale e bilancio

Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'organo amministrativo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo o ne ricorrano i presupposti di legge, l'organo amministrativo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea per la definitiva approvazione negli stessi termini sopra previsti per il bilancio di esercizio.

19. Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

F.TO: GAETANO FINOCCHIARO

F.TO: GIANLUCA CIVIDINI

F.TO: EVA GIOVANNA CIVIDINI

F.TO: ANNA MARIA BRUNO

F.TO: LAURA MUCCINI

F.TO: MATHIAS BASTRENTA